



COMUNE DI RIETI

(Provincia di Rieti)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 11/06/2013

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

<i>Art. 1 -</i>	<i>Oggetto del Regolamento</i>
<i>Art. 2 -</i>	<i>Soggetti passivi dell'imposta municipale propria</i>
<i>Art. 3 -</i>	<i>Disciplina delle cooperative edilizie</i>
<i>Art. 4 -</i>	<i>Presupposto impositivo</i>
<i>Art. 5 -</i>	<i>Definizione degli immobili soggetti ad imposta</i>
<i>Art. 6 -</i>	<i>Base imponibile degli immobili</i>
<i>Art. 7 -</i>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>
<i>Art. 8 -</i>	<i>Esenzioni</i>
<i>Art. 9 -</i>	<i>Agevolazioni per soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico</i>
<i>Art. 10 -</i>	<i>Altre agevolazioni</i>
<i>Art. 11 -</i>	<i>Versamenti ed interessi</i>
<i>Art. 12 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>
<i>Art. 13 -</i>	<i>Dichiarazione</i>
<i>Art. 14 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>
<i>Art. 15 -</i>	<i>Dilazione di pagamento avvisi di accertamento</i>
<i>Art. 16 -</i>	<i>Disposizioni finali</i>

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e confermata dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23, nonché dall'Art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

1. L'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, al comma 1, effettua un espresso rimando all'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 2011, il quale, al comma 1, stabilisce che i soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono:
 - il proprietario di qualunque immobile (fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni) a qualsiasi uso destinato, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su qualunque immobile (fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni);
 - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione come disposto dal comma 12 *quinquies* dell'articolo 4 del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella Legge 26 aprile 2012, n. 44.

ART. 3 – DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE EDILIZIE

Esistono tre diverse forme di cooperative di abitazione: a proprietà divisa, a proprietà indivisa e mista.

Nella cooperativa a proprietà divisa il socio ottiene l'assegnazione dell'alloggio in proprietà, mediante un regolare atto notarile che trasferisce la proprietà dell'alloggio dalla cooperativa al socio.

Nella cooperativa a proprietà indivisa il socio ottiene l'assegnazione dell'alloggio esclusivamente in godimento, di norma senza diventarne mai proprietario.

Nella cooperativa mista il socio ottiene l'assegnazione dell'alloggio sia in proprietà che in godimento; si tratta delle seguenti fattispecie:

- assegnazioni in godimento a termine;
- assegnazioni in godimento con proprietà differita.

Tale ultima tipologia è propria dell'edilizia agevolata/convenzionata, frutto di accordi tra costruttori e Comune, che prevedono l'assegnazione in godimento dell'abitazione con proprietà differita (l'atto del notaio è "differito", cioè rimandato di un periodo definito - in genere 8 anni - durante il quale il socio occupa l'alloggio).

In questo caso, anche se l'assegnazione in godimento con proprietà differita è vincolante per entrambe le parti, durante il periodo di assegnazione in godimento, ai fini dell'IMU, la soggettività passiva resta in capo alla cooperativa, in quanto non opera la presunzione di vendita immediata prevista ai fini IRPEF, IRES ed IVA.

Per le cooperative edilizie a proprietà divisa, soggetto passivo dell'IMU è:

- la cooperativa, fino alla data di assegnazione dell'unità immobiliare al socio;
- il socio, a partire dalla data di assegnazione dell'unità immobiliare (anche in via provvisoria, con il verbale di consegna), in quanto titolare di un diritto reale di abitazione.

Si precisa che nella cooperativa a proprietà divisa il socio ottiene l'assegnazione dell'alloggio in proprietà, mediante un regolare atto notarile che trasferisce la proprietà dell'alloggio dalla cooperativa al socio.

Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e miste e per l'alloggio di edilizia residenziale pubblica (es. IACP, ATER) soggetto passivo dell'IMU è sempre la cooperativa, in quanto i soci non sono proprietari delle unità immobiliari loro assegnate, né vantano su di esse diritti reali di godimento.

ART. 4 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto Legge n. 201 del 2011, il presupposto impositivo consiste nel possesso di qualunque bene immobile, sito nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinato e di qualunque natura, ivi comprese l'abitazione principale e le relative pertinenze.

I beni immobili oggetto d'imposta sono:

- 1) le abitazioni principali e le pertinenze della stessa;
- 2) i fabbricati diversi dalle abitazioni principali;
- 3) le aree fabbricabili;

4) i terreni agricoli;

5) i terreni la cui destinazione urbanistica non sia fabbricabile o agricola (esenti dall'ICI).

ART. 5 – DEFINIZIONE DEGLI IMMOBILI SOGGETTI AD IMPOSTA

1. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'art.2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504:

a) **Abitazione principale:** l'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, individua quale "abitazione principale" l'immobile e le relative pertinenze (come di seguito definite), iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui le due condizioni della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte del soggetto passivo sussistano contemporaneamente. Nel caso in cui sia utilizzata come abitazione principale più di una unità immobiliare distintamente iscritta in catasto, le singole unità immobiliari vanno assoggettate separatamente ad imposizione, ciascuna per la propria rendita. Il contribuente può scegliere quale delle unità immobiliari destinare ad abitazione principale, le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse da quella principale con l'applicazione dell'aliquota deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Entro il suddetto limite il contribuente ha la facoltà di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato, se, però, una pertinenza risulta iscritta congiuntamente all'abitazione principale, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste per tale fattispecie solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da quella iscritta in catasto congiuntamente all'abitazione principale. Le eventuali ulteriori pertinenze sono assoggettate all'aliquota ordinaria.

b) **Fabbricati diversi dalle abitazioni principali:** per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

I fabbricati rurali sia ad uso abitativo sia strumentali all'esercizio dell'attività agricola rientrano nel campo di applicazione dell'IMU.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993, ai fini fiscali si riconosce carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
 - b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
 - c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
 - d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
 - e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
 - f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
 - g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
 - h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
 - i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.
- c) **aree fabbricabili:** per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'art. 36, comma 2, del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Le aree fabbricabili sono soggette ad IMU come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.

Tale agevolazione non si applica nell'ipotesi in cui il terreno viene concesso in affitto, perché si perde il requisito richiesto dalla norma secondo cui il terreno deve essere posseduto e condotto dal coltivatore diretto o dallo IAP, iscritto nella previdenza agricola.

- d) **terreni agricoli:** l'art. 2 del D.Lgs. 504/1992 definisce agricolo il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Il Ministero delle finanze con la circolare n. 9/249 del 14 giugno 1993 ha chiarito che un'area, per essere considerata "*terreno agricolo*" deve essere destinata allo svolgimento di una attività agricola che abbia le caratteristiche dell'imprenditorialità, non dovendosi qualificare agricoli i terreni i cui frutti sono utilizzati per sé o per la propria famiglia.

Sono sottoposti allo stesso regime previsto per i terreni agricoli i terreni "*non coltivati*" per la necessità di lasciarli a riposo in applicazione delle tecniche agricole (cosiddetto *set aside*).

Non sono considerati terreni agricoli ai fini IMU:

- 1) le aree fabbricabili, come definite dalla lettera b) dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 504/1992;
 - 2) i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 c.c.) come, ad esempio, i terreni inutilizzati (cosiddetti terreni "incolti") e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio: attività industriali, che non diano luogo però ad utilizzazioni edificatorie perché, in tal caso, il terreno sul quale si sta realizzando la costruzione sarebbe comunque considerato area fabbricabile);
 - 3) i terreni, sempre diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti di terreno (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.
- e) **Terreni diversi dai precedenti:** con l'introduzione dell'IMP sono soggetti ad imposta anche i terreni la cui destinazione urbanistica non sia fabbricabile o agricola (che erano esclusi dall'ICI).

Si tratta di terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosiddetti orticelli) o ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenziali ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali).

Per questa tipologia di terreni non esiste esenzione pertanto sono soggetti ad IMP anche se situati nelle zone montane e collinari. (l'esenzione è prevista solo per i terreni agricoli come sopra definiti).

ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEGLI IMMOBILI

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale "D", non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Per i terreni non utilizzati per attività agricole (terreni incolti) o su cui le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale (i cosiddetti orticelli) o ai terreni, diversi dalle aree fabbricabili e non pertinenti ai fabbricati, su cui si esercitano attività diverse da quelle agricole (come cave e depositi di materiali), il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo n. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

**ART. 7 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO
E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile, ai sensi del comma 3 dell'Art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

ART. 8 - ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del D.Lgs. n. 504/1992.
3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

**ART. 9 - AGEVOLAZIONI PER SOGGETTI CHE VERSINO IN CONDIZIONE DI GRAVE
DISAGIO SOCIALE ED ECONOMICO**

Il Consiglio Comunale può stabilire annualmente aliquote agevolate per pensionati, lavoratori dipendenti e/o assimilati, lavoratori in cassa integrazione per almeno 6 mesi, soggetti iscritti nelle liste di disoccupazione da almeno 6 mesi, o iscritti nelle liste di mobilità da almeno 6 mesi, nonché per i lavoratori autonomi di età inferiore ai 40 anni.

L'aliquota agevolata potrà essere applicata solo se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- 1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore ad € 15.000,00.

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia

prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, inclusa l'indennità accompagnamento.

- 2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare
- 3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.

Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti.

Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

ART. 10 – ALTRE AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE

Il Consiglio Comunale può stabilire annualmente aliquote agevolate per gli immobili ad uso produttivo funzionali all'azienda che abbiano i seguenti requisiti:

- immobile destinato ad usi produttivi, esclusi quelli di categoria catastale D, compresi anche quelli utilizzati per attività produttive nel settore terziario;
- l'azienda non abbia proceduto a licenziamenti, nelle due annualità precedenti (si calcolano dalla data di assunzione a tempo indeterminato dei soggetti di seguito descritti, a ritroso);
- assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di uno o più disoccupati.

AGEVOLAZIONI PER ANZIANI

Sono assimilate all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze, non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero (case di riposo) o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che:

1) il soggetto passivo d'imposta deve avere un reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo pari od inferiore ad € 15.000,00.

Per reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo, ai fini delle agevolazioni previste, si intende il reddito complessivo indicato nei Mod. 730 e Mod. Unico. Nei casi in cui non sia prevista per legge la dichiarazione dei redditi di cui al punto precedente verrà richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione con l'indicazione del reddito percepito con allegato il CUD dove esista. Nel reddito familiare effettivo complessivo lordo annuo è compreso qualsiasi altro introito (senza nessuna esclusione) percepito dai componenti del nucleo familiare, inclusa l'indennità accompagnamento.

2) il soggetto passivo d'imposta ed i componenti il nucleo familiare, devono possedere solo l'abitazione principale e le relative pertinenze che devono costituire gli unici ed esclusivi immobili posseduti (sul territorio nazionale o all'estero) a titolo di proprietà, usufrutto, uso o diritto di abitazione, con riferimento alla situazione esistente al primo gennaio dell'anno di imposizione. Sono esclusi dal conteggio gli immobili posseduti in misura percentuale inferiore al 20% per massimo una unità immobiliare per nucleo familiare

3) L'abitazione principale deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6.

4) L'unità immobiliare doveva essere dichiarata come abitazione principale prima del ricovero.

Il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti richiesti non dà diritto all'agevolazione.

Le agevolazioni previste dal presente articolo saranno riconosciute limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano le condizioni per poterne beneficiare.

Per usufruire delle agevolazioni il soggetto passivo è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune entro il termine di versamento dell'acconto di ogni anno d'imposta nel caso in cui a tale data sussistano i requisiti previsti.

Nel caso in cui i requisiti si acquisiscano successivamente alla data di cui sopra, la dichiarazione dovrà essere presentata entro il termine del versamento del saldo dell'imposta.

ART. 11 – VERSAMENTI ED INTERESSI

1. Il versamento dell'imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il pagamento dell'importo deve essere effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a Euro 12,00 (*dodici/00*).
4. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute per imposta non versata alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso d'interesse legale vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui questi sono divenuti esigibili.
5. L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 12 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a Euro 12,00 (*dodici/00*) per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Su istanza del contribuente che ha effettuato il pagamento il Comune considera regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

ART. 13 - DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili, in quanto compatibili.

ART. 14 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva può essere effettuata in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. La riscossione coattiva, può altresì essere affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'Art. 52 del D.Lgs n. 446/1997.
3. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata di sanzioni ed interessi, risulta inferiore a Euro 30,00 (*trenta/00*), ai sensi dell'Art. 3, comma 10, del Decreto Legge n. 16/2012.

ART. 15 – DILAZIONE DI PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su specifica istanza del contribuente, può concedere o meno, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, la rateizzazione del pagamento relativa agli atti impositivi dell'Imposta Municipale Propria. La richiesta del contribuente deve essere presentata non oltre il termine di versamento.

Il numero delle rate viene determinato sulla base del reddito dichiarato ai fini delle imposte sui redditi nell'anno precedente, e in relazione all'importo dovuto, come di seguito specificato nelle tabelle A e B. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a € 51,00.

Tabella A) Società di persone ovvero persona fisica il cui nucleo familiare, inteso come risultanze anagrafiche, abbia prodotto nell'anno precedente il seguente reddito lordo :

<i>Reddito lordo prodotto nell'anno precedente</i> <i>Euro</i>	<i>Importo dovuto Euro</i>				
	400,00 - 1.000,00	1.001,00 - 2.000,00	2.001,00 - 4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	oltre 8.000,00
Fino a 8.000,00	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 7 rate	Fino a 12 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 40 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 5 rate	Fino a 9 rate	Fino a 15 rate	Fino a 25 rate	Fino a 35 rate
oltre € 36.000,00	0 rate	0 rate	0 rate	7 rate	Fino a 14 rate

Tabella B) Società di Capitali:

<i>Reddito imponibile</i>	<i>Importo dovuto Euro</i>
---------------------------	----------------------------

<i>anno precedente</i>	2.000,00 -4.000,00	4.001,00 - 8.000,00	8.001,00 -15.000,00	15.001,00 -26.000,00	oltre 26.000,00
Fino a 8.000,00	Fino a 8 rate	Fino a 15 rate	Fino a 20 rate	Fino a 30 rate	Fino a 45 rate
8.001,00 - 15.000,00	Fino a 6 rate	Fino a 11 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate	Fino a 35 rate
15.001,00 - 36.000,00	Fino a 4 rate	Fino a 7 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate	Fino a 22 rate
oltre € 36.000,00	0 rate	Fino a 2 rate	Fino a 5 rate	Fino a 10 rate	Fino a 15 rate

2. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad Euro 25.822,84 (*venticinquemilaottocentoventidue/84*), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
4. La rateizzazione resta subordinata, altresì, alle condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da idonea documentazione.
5. In caso di mancato pagamento di una singola rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo non può essere più rateizzato.

ART. 16 – DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2013.

31.03.13